

Dichiarazione di sintesi

**nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica del
Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico
Regionale – 2011-2013 (P.T.A.)**

1. Sintesi del processo di elaborazione del Piano

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è da considerarsi come un processo continuo, che si estende lungo l'intero percorso preparatorio e decisionale del Documento di Piano. Il processo di V.A.S. rappresenta l'occasione per integrare e rendere coerente il processo di governo del territorio, orientandolo verso la sostenibilità.

Il Piano Triennale di Attuazione 2011-2013 (P.T.A.) rappresenta il secondo piano attuativo del Piano Energetico Regionale approvato nel novembre del 2007, già a sua volta sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica.

A seguito dell'adozione e del deposito degli atti del P.T.A. e del Rapporto Ambientale si è proceduto all'esame delle osservazioni e dei pareri pervenuti. Successivamente all'approvazione del Piano e della sua entrata in vigore, seguirà la fase di attuazione, gestione e monitoraggio dello stesso.

Il P.T.A. e il relativo Rapporto Ambientale costituiscono, nell'ambito del processo di V.A.S., insieme al parere motivato ambientale e alla presente dichiarazione di sintesi, gli elaborati di riferimento della V.A.S. stessa.

1.1 Le principali tappe di elaborazione del Piano e del processo di V.A.S.

Orientamento e costruzione del processo

Durante la prima fase sono state effettuate le operazioni di ricognizione e di costruzione dei quadri teorici, metodologici, procedurali e normativi. La costruzione dei quadri di riferimento è stata necessaria quale base per definire i contenuti, gli obiettivi e le proposte del successivo processo di valutazione.

Il processo partecipativo

Il processo di partecipazione durante la stesura del Documento di Piano ha coinvolto il mondo imprenditoriale, i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati, il pubblico.

Tale processo ha previsto una serie di incontri e momenti di consultazione specifici, anche a livello istituzionale.

Costruzione del quadro di riferimento

Per la costruzione del quadro di riferimento programmatico e settoriale (energetico) sono stati considerati rispettivamente i principali strumenti di programmazione e pianificazione di livello sovraordinato (a scala comunitaria e nazionale) e le informazioni e i dati energetico-ambientali fornite dai più autorevoli istituti di ricerca ed enti pubblici operanti nel settore dell'energia (Ministero dello Sviluppo Economico, Enea, Terna, GSE, AEEG, Arpa, ecc.). Il quadro dovrà essere costantemente aggiornato e sarà oggetto di comunicazioni informative annuali all'Assemblea Legislativa.

Costruzione del contesto ambientale di riferimento e valutazione delle strategie del Documento di Piano del P.T.A.

Il contesto ambientale di riferimento contenuto nel Rapporto Ambientale ha preso in considerazione le principali componenti che caratterizzano il territorio della Regione Emilia-Romagna.

Al fine di avviare una valutazione delle strategie del Documento di Piano sono stati analizzati gli obiettivi generali, suddivisi per tematiche, e le azioni previste per il loro perseguimento.

Valutazione della coerenza esterna

L'obiettivo della valutazione di coerenza esterna è stato quello di verificare la coerenza e il contributo del Documento di Piano rispetto al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità energetica espressi a livello comunitario (pacchetto clima energia e obiettivi 20-20-20 al 2020) e nazionale (P.A.N. e P.A.E.E.).

Valutazione degli effetti sul sistema ambientale

In questa fase sono state evidenziate nel Rapporto Ambientale le principali scelte del Documento di Piano, a fronte delle possibili alternative di sviluppo, e sono stati valutati gli effetti delle scelte effettuate dal Piano sull'ambiente.

Valutazione dell'attuazione del piano attraverso il monitoraggio ambientale

Il processo di Valutazione Ambientale prevede la predisposizione del piano di monitoraggio, che ha un ruolo fondamentale per valutare, nella fase di attuazione del Piano, i reali effetti che le scelte del Piano hanno sul sistema territoriale e ambientale. Il monitoraggio è lo strumento di verifica del processo di attuazione del P.T.A. e della sua efficacia ed efficienza. A tal fine, tenendo anche conto del contributo dell'Autorità competente, viene proposta, al termine del percorso di V.A.S., una prima serie di indicatori energetico-ambientali di riferimento.

Trattandosi di un Piano attuativo, l'attività di monitoraggio, così come previsto nell'Asse 8 del Piano stesso, dovrà trovare una sua collocazione nell'ambito del più generale monitoraggio previsto per l'attuazione del P.E.R.

2. La partecipazione del pubblico per la formazione del Piano

Con deliberazione n. 486/2011 la Giunta Regionale ha adottato la proposta del “*Secondo Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale - 2011-2013*” e il relativo Rapporto Ambientale. I Piani Attuativi, previsti dal Piano Energetico Regionale (P.E.R.) approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 141/2007, in attuazione della Legge Regionale n. 26/2004, sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

La proposta di “*Secondo Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale - 2011-2013*” è stata sottoposta a V.A.S., integrata nel procedimento di formazione e approvazione del piano (artt. da 11 a 18 del D.Lgs. 152/06): l’Autorità competente ad assumere il parere motivato di cui all’art. 15 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 è il Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna tramite determinazione del Responsabile del Servizio stesso.

Il Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo della Regione–Romagna ha trasmesso al citato Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale la proposta di “*Secondo Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale - 2011-2013*” ed il relativo Rapporto Ambientale al fine dello svolgimento della procedura di V.A.S.

La proposta di Piano ha recepito i contributi e le osservazioni raccolti durante lo svolgimento del percorso partecipativo di approfondimento e confronto svolto ai sensi della L.R. 9/2/2010 n. 3, ovvero i contributi di esperti ed operatori del settore energia, enti ed associazioni di categoria, aziende, società civile e cittadini. A tale scopo è stato creato uno spazio permanente (denominato Casa Energia) presso la sede della Regione, con la funzione di raccogliere le posizioni degli stakeholders; in particolare dal 22 ottobre al 17 dicembre 2010 è stato organizzato un ciclo di 22 incontri tematici che hanno fatto registrare oltre 2.000 presenze.

La proposta di Piano e il relativo Rapporto Ambientale sono stati depositati presso la Regione Emilia-Romagna (Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale e Direzione Generale Attività produttive, Commercio, Turismo), per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, avvenuta con comunicazione sul BUR n. 60 del 19 aprile 2011. Gli stessi elaborati sono stati inoltre messi a disposizione del pubblico sul sito web della Regione per lo stesso periodo.

In data 20 giugno 2011, presso la sede della Regione Emilia-Romagna, è stata svolta una riunione ai fini della consultazione dei “soggetti competenti in materia ambientale” al fine di acquisire le loro valutazioni in merito alla proposta di “*Secondo Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale - 2011-2013*” ed al relativo Rapporto Ambientale, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.152/06. A tale riunione sono stati invitati i soggetti competenti in materia ambientali, così individuati:

- Comuni della Regione Emilia-Romagna;
- Comunità Montane e Unione dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;
- Provincia di Rimini, Provincia di Ravenna, Provincia di Ferrara, Provincia di Bologna, Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Modena, Provincia di Parma, Provincia di Piacenza, Provincia di Forlì – Cesena;
- Regione Emilia-Romagna (Direzione Generale Agricoltura, Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo, Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali, Servizio parchi e risorse forestali, Servizio difesa del suolo della costa e bonifica, Servizio risanamento atmosferico acustico elettromagnetico, Servizio rifiuti e bonifica siti, Servizio tutela e risanamento risorsa acqua, Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po, Servizio Tecnico Bacino Po di Volano, Servizio Tecnico Bacino Reno, Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, Servizio Tecnico Bacino Conca e

Marecchia);

- AIPO Agenzia Interregionale per il Po, Distretto Appennino Settentrionale, Autorità di Bacino Marecchia Conca, Autorità dei Bacini Romagnoli, Autorità di Bacino Interregionale del Reno, Autorità di Bacino del Po, Autorità di Bacino del Fiume Tevere, Autorità di Bacino del fiume Arno Distretto App. Settentrionale;
- ARPA Emilia Romagna, ARPA Sez. Piacenza, ARPA Sez. Parma, ARPA Sez. Reggio Emilia, ARPA Sez. Modena, ARPA Sez. Bologna, ARPA Sez. Ferrara, ARPA Sez. Ravenna, ARPA Sez. Forlì, ARPA Sez. Cesena, ARPA Sez. Rimini;
- Ausl Distretto di Piacenza, Ausl Distretto Levante, Ausl Distretto Ponente, Ausl Distretto Fidenza, Ausl Distretto Parma, Ausl Distretto Sud-Est, Ausl Distretto Valli Taro e Ceno, Ausl Distretto Castelnuovo né Monti, Ausl Distretto Correggio, Ausl Distretto Guastalla, Ausl Distretto Montecchio Emilia, Ausl Distretto Reggio Emilia, Ausl Distretto Scandiano, Ausl Distretto Carpi, Ausl Distretto Mirandola, Ausl Distretto Modena, Ausl Distretto Sassuolo, Ausl Distretto Pavullo nel Frignano, Ausl Distretto Vignola, Ausl Distretto Castelfranco Emilia, Ausl Distretto di Bologna, Ausl Distretto Pianura Est, Ausl Distretto Pianura Ovest, Ausl Distretto Casalecchio di Reno, Ausl Distretto Porretta Terme, Ausl Distretto San Lazzaro di Savena, Ausl Distretto Imola, Ausl Distretto Ovest, Ausl Distretto Centro-Nord, Ausl Distretto Sud-Est, Ausl Distretto Ravenna, Ausl Distretto Lugo, Ausl Distretto Faenza, Ausl Distretto Forlì, Ausl Distretto Cesena – Valle del Savio, Ausl Distretto Rubicone, Ausl Distretto Rimini, Ausl Distretto Riccione;
- Parco regionale Abbazia di Monteveglio, Parco regionale Appennino modenese, Parco regionale Boschi di Carrega, Parco regionale Corno alle scale, Parco regionale Delta del Po, Parco regionale Gessi Bolognesi e Calanchi della Abbadessa, Parco regionale Suviana e Brasimone, Parco regionale Monte Sole, Parco regionale Sassi di Roccamalatina, Parco regionale Stirone, Parco regionale Taro, Parco regionale dei Cento laghi; Parco nazionale Foreste Casentinesi, Parco nazionale Appennino Tosco Emiliano;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e del Paesaggio;
- Regione Marche, Regione Toscana, Regione Veneto, Regione Lombardia, Regione Piemonte.

A tale riunione hanno partecipato: Regione Emilia-Romagna (Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Servizio energia ed economia verde, Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali), Comune di Bologna, Comune di Pennabilli, Comune di Castelfranco Emilia, Comune di Castelmaggiore, Comune di Neviano degli Arduini, Provincia di Modena, ARPA Emilia Romagna, ARPA Direzione Tecnica, ARPA sez. Ferrara, AUSL Bologna Pianura, AUSL Bologna sud-montagna, AUSL Modena, AUSL Ferrara, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e del Paesaggio.

I contributi che sono stati forniti alla stesura del Documento di Piano hanno rappresentato un ulteriore valore aggiunto. Di seguito sono indicate le modalità di recepimento delle indicazioni suggerite dai diversi portatori di interesse e dalle considerazioni espresse dall'Autorità competente in sede di parere motivato ambientale.

3. Il parere motivato e il recepimento delle considerazioni dell'Autorità competente

Il parere motivato dell'Autorità competente, espresso con determina n. 8316 del 7 luglio 2011, ha evidenziato come la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013 sia stata condotta ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 9/2008.

Tale parere motivato, adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 486/2011, è risultato positivo a condizione che si tenga adeguatamente conto dei seguenti elementi:

1. *“saranno necessarie, come previsto nel Rapporto Ambientale allegato al piano, alcune cautele nella contabilità dei bilanci emissivi dei singoli interventi a sostegno della produzione energetica, garantendo che l'insediamento di nuovi impianti a biomassa in aree soggette a piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria venga consentito unicamente se si realizza una riduzione di altre sorgenti di emissione;*
2. *lo sviluppo delle risorse idroelettriche andrà conseguito in termini di compatibilità ambientale, soprattutto in riferimento ai deflussi minimi vitali ed alla sensibilità degli ecosistemi fluviali;*
3. *consumi eventuali del suolo fertile legati alla realizzazione di nuovi impianti energetici dovranno essere valutati e mitigati in sede di autorizzazione progettuale, nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale;*
4. *dovranno essere evitati i consumi di suolo, in particolare per gli impianti fotovoltaici, cercando di collocare gli impianti presso gli ambiti meno sensibili, individuati dalle mappe di sensibilità, nonché presso siti industriali, anche in coerenza con lo sviluppo di aree produttive ecologicamente attrezzate; un medesimo requisito vale per lo sviluppo delle infrastrutture a rete, in particolare per gli elettrodotti per cui andranno applicate procedure di valutazione ambientale con l'individuazione di corridoi in territori più favorevoli con impatti ambientali ridotti;*
5. *si ritiene fondamentale siano sviluppati, come precisato nel Rapporto Ambientale, le specifiche tecniche necessarie per la raccolta sistematica degli indicatori (schede per ciascun indicatore); per ciascun indicatore ambientale sarà necessario predisporre schede informative utili alla raccolta ed elaborazione delle informazioni ed organizzare l'analisi attraverso una matrice di monitoraggio degli effetti ambientali, per verificare il perseguimento degli obiettivi ambientali;*
6. *si condivide l'utilizzo degli indicatori proposti per il monitoraggio del Piano:*

Domanda di energia:

- *consumo interno lordo regionale (per settori e per fonti)*
- *consumo totale (per settori e per fonti)*
- *consumo totale di elettricità (per settori)*
- *consumi finali (per settori)*
- *richiesta di energia (totale ed elettrica)*

Offerta di energia

- *produzione da fonti rinnovabili (per tipologia)*
- *produzioni da fonti convenzionali (per tipologia)*

Indici di efficienza energetica-ambientale

- *intensità energetica (complessiva e industriale)*
- *intensità elettrica (complessiva e industriale)*

- intensità dei consumi civili (per unità di superficie utile)

Emissioni in atmosfera

- emissioni di CO₂ del sistema energetico regionale
 - emissioni inquinanti del sistema energetico regionale (PM₁₀, NO_x)
 - fattori di emissione atmosferica (per settori e per fonti)
7. *in particolare il Piano di Monitoraggio dovrà verificare, su base annua, il contributo dell'attuazione del Piano al miglioramento della qualità dell'aria e al raggiungimento degli obiettivi, che in tale ambito, il Piano si pone; a tal fine sarà necessario utilizzare il quadro conoscitivo di riferimento basato sui Piani di Risanamento della Qualità dell'Aria, e si dovrà stimare la riduzione di emissioni in atmosfera conseguite;*
 8. *la complessità, inoltre, dei dati acquisiti nella fase di monitoraggio dovrà essere opportunamente correlata con i sistemi informativi regionali esistenti o in via di realizzazione, garantendo il raccordo e l'interscambio dei dati;*
 9. *si ritiene necessario chiarire che, qualora eventuali strumenti provinciali e comunali siano meramente attuativi del Piano regionale, non sia necessaria alcuna valutazione ambientale; diversamente dovranno essere assoggettati a valutazione ambientale qualora prevedessero scelte difformi dal Piano regionale;*
 10. *ogni opera ambientalmente significativa dovrà essere valutata al momento della progettazione e dell'autorizzazione, compresa l'effettuazione della relativa Valutazione di Incidenza se essa interessa siti della Rete Natura 2000;*
 11. *dal momento che non risulta possibile stimare indici di biodiversità modificati dai progetti di riqualificazione energetica, non essendo localizzato dal Piano in oggetto alcun specifico intervento, risulta necessaria una raccolta di dati nel monitoraggio finalizzata anche alla verifica degli esiti delle azioni di piano (mediante anche utilizzo di sistemi informativi territoriali e modelli di stima degli esiti delle politiche energetiche a livello regionale);*
 12. *che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel Rapporto Ambientale, allegato al piano adottato, comporti il necessario aggiornamento del documento di valutazione, ed inoltre, si ritiene che nel caso gli effetti ambientali siano significativi sarà necessario aggiornare anche la presente valutazione;*
 13. *che siano affidate alla obbligatoria procedura di verifica (screening) di cui al titolo II ovvero alla obbligatoria procedura di VLA di cui al Titolo III della L.R. 9/99 cui devono essere assoggettati gli interventi derivanti dall'attuazione del "Secondo Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale - 2011-2013", la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali?*

Nel seguito viene dato un riscontro alle suddette considerazioni dell'Autorità competente, considerando le tre questioni centrali: localizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, monitoraggio ambientale del Piano e valutazioni ambientali delle azioni del Piano.

3.1 Localizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili

Rispetto allo sviluppo di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili e alla loro localizzazione sul territorio regionale, si recepiscono sostanzialmente le considerazioni espresse nel Rapporto Ambientale e nel parere motivato di V.A.S. e si propone che le stesse vengano tenute presenti in sede di predisposizione delle decisioni relative alla localizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.

In generale, la realizzazione di nuovi impianti energetici dovrà valutare, contenere e mitigare eventuali consumi di suolo fertile in sede di autorizzazione progettuale e nell'ambito delle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, come già regolato dalla recente D.A.L. 28/2010 recante *“Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”*.

I nuovi impianti a biomasse dovranno essere realizzati in un'ottica di miglioramento ambientale continuo, con particolare riferimento alle aree a rischio di superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Per quanto riguarda infine la localizzazione degli impianti idroelettrici, i processi autorizzativi dovranno essere svolti prioritariamente sulla base di criteri di compatibilità ambientale, soprattutto in riferimento ai deflussi minimi vitali ed alla sensibilità degli ecosistemi fluviali.

Delle suddette considerazioni si dovrà inoltre tenere conto nell'approvazione degli ulteriori atti relativi alla localizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.

3.2 Monitoraggio ambientale del Piano

Il P.T.A. prevede all'Asse 8, Misura 8.4, la realizzazione di specifiche e opportune attività di monitoraggio. In quest'ambito verranno sviluppate, come precisato nel Rapporto Ambientale, le specifiche tecniche necessarie per la raccolta sistematica degli indicatori definendo apposite schede, utili alla raccolta ed elaborazione delle informazioni, per ciascuno di questi. Tali schede permetteranno anche di precisare le modalità di analisi dei risultati. Tali risultati potranno essere sintetizzati attraverso una matrice di monitoraggio degli effetti ambientali volta a verificare il perseguimento degli obiettivi prefissati.

Attraverso le suddette schede verranno dettagliati gli indicatori di monitoraggio ambientale del Piano che si ritiene opportuno riferire ai seguenti aspetti, peraltro ampliati rispetto a quelli indicati dalla stessa Autorità competente:

Bilancio energetico:

- consumo interno lordo regionale (per settori e per fonti);
- consumo finale lordo (per settori e per fonti);
- consumi finali totali (per settori e per fonti);
- consumo finale di elettricità (per settori)
- risparmi energetici conseguiti
- produzione energetica da fonti rinnovabili (per tipologia di fonte)
- produzione energetica da fonti convenzionali (per tipologia di fonte)

Indici di efficienza energetica-ambientale

- intensità energetica (per settore)
- intensità elettrica (per settore)
- intensità dei consumi civili

Emissioni in atmosfera

- emissioni di CO₂ del sistema energetico regionale
- emissioni inquinanti del sistema energetico regionale (PM₁₀, NO_x, ecc.)
- fattori di emissione atmosferica (per settori e per fonti)

Ricadute sul piano occupazionale, economico e finanziario

- occupati (per settore)
- risorse pubbliche impegnate
- investimenti totali prodotti
- costi di sistema

Si valuterà in sede di formazione del Piano di monitoraggio la definizione di ulteriori eventuali indicatori che si rendessero necessari ad un completo monitoraggio energetico-ambientale degli effetti di Piano.

Il Piano di Monitoraggio dovrà inoltre verificare, possibilmente su base annua, il contributo dell'attuazione del P.T.A. al miglioramento della qualità dell'aria e al raggiungimento degli obiettivi che in tale ambito esso si pone: a tal fine sarà necessario sviluppare una metodologia per la stima della riduzione delle emissioni in atmosfera conseguite, anche utilizzando il quadro conoscitivo di riferimento basato sui Piani Provinciali di Risanamento della Qualità dell'Aria.

La complessità dei dati acquisiti nella fase di monitoraggio, dove possibile sarà correlata con i sistemi informativi regionali esistenti o in via di realizzazione, al fine di garantire il raccordo e l'interscambio dei dati.

3.3 Valutazioni ambientali delle azioni del Piano

Si precisa che la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali degli interventi derivanti dall'attuazione del P.T.A. deve essere valutata nelle prescritte procedure di verifica (screening) o procedure di V.I.A. e Valutazione di Incidenza nel caso tali interventi interessino i siti della Rete Natura 2000.

Si ricorda infine che qualora eventuali strumenti provinciali e comunali siano meramente attuativi del P.T.A., non sarà necessaria alcuna valutazione ambientale; diversamente, tali strumenti dovranno essere assoggettati a valutazione ambientale qualora prevedano scelte difformi dal P.T.A. stesso.

4. Le osservazioni pervenute e il riscontro dell'Autorità procedente

A seguito delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla fase di consultazione (art. 14 del D.Lgs. 152/06) sono pervenute alla Regione Emilia-Romagna le osservazioni riassunte nel seguito, acquisite agli atti. A seguire, per ciascuno degli Organismi osservanti, sono altresì indicate le modalità con cui si è tenuto o si terrà in opportuna considerazione quanto evidenziato dall'Organismo stesso.

4.1 ANEST (Associazione Nazionale Energia Solare Termodinamica)

Osservazioni

Si chiede di fare riferimento esplicito alle tecnologie solari a concentrazione che potrebbero dare un contributo significativo in Emilia-Romagna per quanto attiene alla produzione di energia termica.

Modalità di recepimento

Rispetto alla osservazione presentate, si ricorda che il riferimento ai collettori solari piani nella elencazione degli obiettivi regionali di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili è del tutto indicativo e non intende precludere in alcun modo le possibilità di sviluppo sul territorio regionale della tecnologia solare termodinamica.

4.2 Terna S.p.A.

Osservazioni

Si suggeriscono possibili integrazioni circa le informazioni pertinenti gli interventi sulla Rete di Trasmissione Nazionale (R.T.N.) contenute nel Documento di Piano. Si rileva inoltre la mancanza, nel Rapporto Ambientale, dell'analisi di coerenza esterna con il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica Nazionale di Terna.

Modalità di recepimento

Per quanto riguarda le osservazioni presentate dal Gestore della R.T.N., si evidenzia che le ulteriori informazioni, dati ed indicazioni da questo fornite riguardano per lo più un orizzonte temporale più lontano di quello di valenza del P.T.A. in questione (che, si rammenta, si concluderà nel 2013) e parimenti gli eventuali benefici in termini di risparmi energetici e livelli emissivi conseguiti.

Al riguardo, si chiarisce inoltre che le informazioni contenute nel Documento di Piano sono riferite, laddove possibile, al 31 dicembre 2009 e non oltre: in questo senso vale la pena ricordare la difficoltà di reperimento di dati aggiornati quando si trattano materie energetiche calate sul livello territoriale regionale, dati peraltro da rendere omogenei tra loro nonostante si riferiscano spesso ad anni o ambiti anche molto diversi.

Si sottolinea, tuttavia, che particolare importanza sarà data nel Piano di monitoraggio delle azioni del

P.T.A. alla analisi della rete elettrica e dei relativi sviluppi, anche attraverso una collaborazione sinergica con lo stesso Gestore della R.T.N.

Pur non ritenendole rilevanti ai fini del Piano in oggetto, ai soli fini di aggiornamento informativo sugli interventi sulla R.T.N., si propone un adeguamento dei dati e del relativo elenco degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo di Terna per il 2011.

Per quanto concerne infine la coerenza del P.T.A. rispetto al Piano di Sviluppo (P.d.S.) di Terna, richiesta con particolare riferimento al Rapporto Ambientale, si ricorda che lo stesso P.T.A. costituisce un piano attuativo del P.E.R., e pertanto tale analisi potrà essere ripresa soltanto in sede di predisposizione del nuovo Piano Energetico Regionale.

4.3 Comitato Territorio e Vita Onlus

Osservazioni

Si chiede una informazione completa dei cittadini mediante i più diffusi mezzi di comunicazione (oss. 1).

Si propongono inoltre modifiche in tema di criteri localizzativi degli impianti a biomasse, così come la subordinazione dell'approvazione di tali impianti ad una valutazione tecnica positiva sulle infrastrutture viarie interessate; sempre in tema di impianti a biomasse, si chiede il raggiungimento della massima efficienza energetica, con recupero del calore disperso in atmosfera e si propongono prescrizioni relativamente all'ipotesi di malfunzionamento e/o mala gestione di tali tipi di impianti. In generale, inoltre, si propone una revisione della normativa in tema di impianti alimentati da biomasse, introducendo il divieto di utilizzo di prodotti alimentari e si formulano alcune proposte in tema di aree protette e colture di pregio (inserimento di una fascia di rispetto di 10 km dai limiti di S.I.C., etc.) (oss. da 2 a 7).

Si formulano infine proposte in tema di definizione dei contenuti del Piano Energetico Comunale (oss. 8).

Modalità di recepimento

Con riguardo alla osservazione n. 1, relativa ad una tempestiva e completa informazione dei cittadini nel caso di richieste di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, si ritiene che questa sia da sostenere in tutte le sue forme, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Si ricorda, a tale proposito, che la realizzazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, così peraltro come per gli impianti alimentati da fonti convenzionali, sono previste già ora, in particolare per quelli maggiormente significativi dal punto di vista ambientale, adeguate forme di partecipazione e consultazione del pubblico nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). In fase di elaborazione delle misure operative del Piano potrà in ogni caso essere valutata la possibilità di prevedere specifiche ed ulteriori forme di partecipazione e consultazione del pubblico anche nel caso di richieste di autorizzazione per impianti esclusi dalla normativa riguardante le procedure di V.I.A.

In relazione alle osservazioni dalla n. 2 alla n. 7, attinenti alla localizzazione e all'esercizio di impianti alimentati a fonti rinnovabili, e in particolare a biomassa, si ricorda che le linee guida regionali per la localizzazione di tali impianti devono essere predisposte ai sensi del D.M. 10 settembre 2010. Si informa che il processo di elaborazione di tali linee guida è stato avviato da tempo ed oggi è quasi arrivato alla conclusione, e che tale processo ha tenuto in considerazione tutte le questioni sollevate nelle osservazioni presentate. In particolare, come già specificato, sono stati tenuti in prioritaria

considerazione gli aspetti legati alla qualità dell'aria, anche attraverso la promozione della massimizzazione dell'utilizzo del calore prodotto dagli impianti, e quelli legati alla tutela e alla valorizzazione delle colture agricole tradizionali e di pregio.

In relazione infine alla osservazione n. 8, relativa alla pianificazione energetica locale, sebbene si concordi sulla bontà della promozione di una simile pianificazione energetica non si ritiene di fissare un termine (ad esempio entro e non oltre il 2012 come proposto nella osservazione) entro il quale le Amministrazioni locali debbano redigere un proprio strumento di pianificazione energetica; soprattutto si ritiene che ogni indicazione inerente possa avvenire solamente dopo il processo concertativo previsto in sede di attuazione dell'azione 7.1 del Piano.

5. Conclusioni

Si dà atto che gli emendamenti approvati dalla Commissione assembleare Politiche Economiche del 23 giugno 2011, già riportati nel Documento di Piano trasmesso all'Assemblea Legislativa, nonché gli emendamenti proposti in recepimento delle osservazioni di Terna S.p.A., così come le considerazioni sopra esposte, non conducono a significativi effetti ambientali non analizzati e valutati nel Rapporto Ambientale e non comportano di conseguenza la necessità di aggiornare il documento di valutazione.

Si ritiene pertanto che il parere positivo espresso dall'Autorità ambientale nell'ambito del processo di V.A.S. possa essere considerato definitivo.